

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 595-A

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE SELLITTI)

*Comunicata alla Presidenza il 22 settembre 1992*

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare  
la criminalità organizzata in Sicilia*

*presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
dal Ministro della difesa  
e dal Ministro dell'interno  
di concerto col Ministro di grazia e giustizia*

*(V. Stampato Camera n. 1380)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 settembre 1992*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 settembre 1992*

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge di cui la 4ª Commissione permanente propone la conversione all'Assemblea, nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento, si pone come una sfida alla mafia che tra i suoi atti spietati ha compiuto le stragi di Capaci e di Palermo, che hanno causato la morte dei giudici Falcone e Borsellino.

Dopo il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, (il cosiddetto «decreto antimafia») lo Stato ha persistito su questa linea mettendo in campo tutte le sue forze, secondo un disegno preciso e coerente.

A tale obiettivo si ispirano le scelte assunte dal Governo con il presente decreto.

L'impiego delle Forze armate a sostegno ed aiuto delle Forze di polizia è suggerito dalle particolari condizioni dell'ordine pubblico in Sicilia. Continuare ad usare le sole forze della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza avrebbe determinato una serie di difficoltà per le stesse, non solo di natura quantitativa, ma anche perchè avrebbe significato distogliere le Forze di polizia dalla loro attività di investigazione, di prevenzione e di supporto alla magistratura.

Da qui la scelta di ricorrere all'intervento delle Forze armate, nel pieno rispetto dei diritti del nostro ordinamento costituzionale ed anche sulla base di precedenti legislativi ed esperienze che sono risultati utili, onde evitare pericoli di confusione fra i poteri pubblici ed assicurare il ruolo sinergico del personale militare.

È evidente, in questa visione, che le misure adottate non si traducono di certo nella militarizzazione dell'Isola. È chiaro piuttosto che le Forze armate sono state invitate a collaborare con il potere civile,

tanto è vero che questa operazione anticrimine è stata affidata ai prefetti i cui «terminali» sono proprio gli uffici della Polizia di Stato e le caserme dei Carabinieri.

Poichè nel corso delle operazioni delle Forze armate potevano verificarsi situazioni tali da esigere un attivo intervento, si è provveduto alla attribuzione ai militari della qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

Voglio inoltre ricordare che non è questa la prima volta in cui si fa ricorso ai militari di leva per operazioni di tutela dell'ordine pubblico. Anzi, tale impiego ha fatto registrare sempre risultati positivi e sarebbe pertanto utile attivarsi perchè questa esperienza a cui hanno partecipato i militari di leva non resti isolata. Occorre cogliere questa occasione per definire in tal senso una nuova normativa alla stregua del mutato scenario internazionale, in vista della necessità che nella lotta alla mafia lo Stato si attrezzi adeguatamente anche sotto il profilo normativo.

Negli ultimi tempi è sembrato che potesse affermarsi la convinzione di invincibilità della mafia. Ma oggi, dopo gli ultimi avvenimenti, sembra che questo alone di invincibilità anche se non ancora scomparso sia ridimensionato. Esprimo quindi la convinzione che oggi più che mai esiste la possibilità di sconfiggere la mafia.

Guai se dovessimo fallire. La Sicilia potrebbe diventare, a dire di Sciascia, veramente una «terra irredimibile». Sono convinto perciò che l'intervento delle Forze armate in Sicilia abbia contribuito in maniera efficace (come si è detto prima) ad allontanare questo spettro. Con la presenza dell'esercito sul territorio lo Stato ha deciso di ritornare per ridare fiducia alle popolazioni siciliane.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questo impegno del nostro esercito ha reso possibile infatti non solo il maggior controllo del territorio, ma anche la restituzione ai compiti investigativi di tante unità della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Con questa iniziativa il Governo ha dato un segnale veramente forte di volontà e determinazione.

Il decreto-legge in esame è finalizzato a realizzare un controllo di primo livello sul territorio. Controllo che nelle aree urbane si concretizza nella difesa di posizioni a rischio, e si pone due precisi obiettivi: uno generale, che è il rafforzamento della presenza dello Stato nel territorio siciliano; l'altro più specifico - collegato al primo - che è quello di assicurare un ulteriore contributo all'attività di prevenzione criminale (e, come si è detto prima, senza contrastare con i principi costituzionali).

Quanto allo strumento legislativo utilizzato, credo che non vi siano dubbi che non si poteva non ricorrere alla decretazione d'urgenza, poichè utilizzare la via legislativa ordinaria avrebbe significato il rinvio dell'intervento con il rischio che l'opinione pubblica interpretasse ciò come assenza da parte dello Stato in questa drammatica emergenza.

Passiamo ora all'esame dei singoli articoli.

Con l'articolo 1 si consente ai prefetti delle province siciliane di avvalersi dei contingenti militari appartenenti alle Forze armate; vengono assegnati ai militari compiti di agenti di pubblica sicurezza con poteri di identificazione e di perquisizione,

con esclusione dei compiti di polizia giudiziaria che la Camera dei deputati ha ritenuto di escludere. Resta assegnato invece ai militari, il compito di accompagnare i sospetti presso i più vicini uffici di comando della Polizia e dell'Arma dei carabinieri per l'identificazione e per procedere agli adempimenti di polizia giudiziaria.

Con l'articolo 2 si stabilisce che l'utilizzazione delle Forze armate non vada oltre il 31 dicembre 1992, salvo che il Consiglio dei ministri non la proroghi per sei mesi ulteriormente rinnovabili per altri sei mesi. La Camera dei deputati ha soppresso il comma 2.

L'articolo 3 stabilisce il trattamento economico, consistente in una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, che non può superare il trattamento economico previsto per il personale delle Forze di polizia. Viene inoltre quantificata la spesa e la relativa copertura.

L'articolo 4, oltre a stabilire la possibilità, per i militari in ferma di leva prolungata, di essere trattenuti a domanda in servizio, prevede per gli stessi militari una riserva di posti del 35 per cento nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nella Polizia di Stato. Quest'ultima norma è stata introdotta dalla Camera dei deputati.

Per i motivi sopra esposti la 4ª Commissione permanente mi ha conferito il mandato di proporre all'Assemblea la conversione del decreto-legge, con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

SELLITTI, relatore

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: GUZZETTI)

17 settembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare adeguatamente la portata del comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 349.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: PAVAN)

16 settembre 1992

La Commissione, esaminato il testo, tenuto conto della posizione del Tesoro, dichiara, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, facendo presente che la deroga all'articolo 2 della legge finanziaria sull'utilizzo per finalità di copertura di maggiori entrate trova giustificazione unicamente nel verificarsi di una delle ipotesi da tale articolo previste, ossia nella fattispecie di improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL  
DECRETO-LEGGE 25 LUGLIO 1992, N. 349*All'articolo 1:*

*al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « , con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. »;*

*al comma 3, le parole da: « Ai fini di identificazione » fino a: « gravi motivi, » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, ».*

*All'articolo 2:*

*il comma 2 è soppresso.*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di Polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennità, aggiuntiva alla paga giornaliera, è fissata in lire 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.».*

*All'articolo 4:*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«1-bis. Ai militari in ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, al termine della ferma di leva, anche qualora non abbiano presentato la domanda di cui al comma 1, è riservato il 35 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.».*



**DECRETO LEGGE**

*Decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 25 luglio 1992 (\*).*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

---

**Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare, nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, contingenti di Forze armate in operazioni di polizia nel territorio della regione siciliana, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo

---

(\*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 28 luglio 1992.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

Articolo 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché delle norme di esecuzione vigenti.

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati.

3. Ai fini di identificazione o per completare gli accertamenti o per altri gravi motivi, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

4. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

#### Articolo 2.

1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 1992. Il Consiglio dei Ministri può prorogare tale termine per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta.

**2. Il Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propria deliberazione può autorizzare i prefetti di altre province ad avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1.**

#### Articolo 3.

1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'articolo 1 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati, **con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.**

3. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, **per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria**, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

4. *Identico.*

#### Articolo 2.

1. *Identico.*

2. *Soppresso.*

#### Articolo 3.

1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'articolo 1 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2. **Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di Polizia. Per i militari di truppa in ferma di**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 160 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 4.

1. I militari in ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, possono essere trattenuti, a domanda, per ulteriori due anni in aggiunta alla ferma triennale di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, nel limite massimo annuale fissato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

#### Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1992.

SCÀLFARO

ANDÒ - MANCINO - MARTELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

leva obbligatoria, tale indennità, aggiuntiva alla paga giornaliera, è fissata in lire 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

#### Articolo 4.

1. *Identico.*

**1-bis.** Ai militari in ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, al termine della ferma di leva, anche qualora non abbiano presentato la domanda di cui al comma 1, è riservato il 35 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.